



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità
Servizio assistenza territoriale e prevenzione - ufficio 4

Tel. 080 5403144 Fax. 080 5403200



Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Presidenti Ordine dei Medici
Prov. BA-BR-FG-LE-TA

Alle organizzazioni Sindacali di
FIMMG, CUMI, SNAMI, SMI, FIMP, CIPE,
ANAAO/ASSOMED, CIMO/ASMD, AARO,
FASSID, CISL/MEDICI, FESMED, ANPO-
ASCOTI-FIALS-MEDICI, CGIL-MEDICI, FVM.

e.p.c.

Alla Direzione Regionale INPS

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legislativo 150/09 certificazione di malattia.

L'articolo 69 del Decreto Legislativo 150/09 ha previsto una nuova disciplina della certificazione di malattia per assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici.

Il DPCM del 26 febbraio 2010 ha definito le modalità di trasmissione delle certificazioni di malattia.

In considerazione delle perplessità rappresentate dalla Fnomceo, sono stati avviati Tavoli Tecnici tra la stessa Federazione e i Ministeri della Salute e della Funzione Pubblica, al fine di valutare l'opportunità di apportare le modifiche ritenute necessarie.

Nelle more dei risultati a cura dei suddetti Tavoli, gli Ordini dei Medici Provinciali hanno presentato un documento con il quale chiariscono la loro posizione in merito alle procedure richieste dalla norma.

Al fine di consentire una corretta e omogenea applicazione delle norme in materia di certificazione di malattia, sulla base del documento degli Ordini dei Medici, si precisa quanto di seguito.

Tutti i medici convenzionati e dipendenti del SSN sono tenuti al rispetto delle norme in materia di certificazione di malattia per assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici.

Il medico certificatore, convenzionato o dipendente, redige il certificato previa diretta constatazione dello stato patologico e formula la diagnosi.

In relazione all'attestazione della oggettiva documentazione prevista dalla norma uno o più dei seguenti criteri soddisfa la condizione richiesta:

- coerenza dei segni o sintomi clinici, anche anamnestici;
- eventuali dati di laboratorio disponibili;
- eventuali dati strumentali disponibili.

Il medico certificatore, constatato direttamente lo stato patologico, deve attestare, al momento della trascrizione del certificato di malattia, i dati clinici rilevati e formulare la diagnosi.

L'ASSESSORE
Prof. Tommaso Fiore